

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli sez. Staccata di Salerno SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DOVETTO	ROBERTO	Presidente/Relatore
<input type="checkbox"/>	CAPOZZOLI	ROCCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	IANDOLO	LUIGI	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°189/12/05 DEL 27/05/2005 DEPOSITATA IL 19/10/2005

- sull'appello n. 3940/04 depositato il 12/07/2004
- avverso la sentenza N. 95/04/2003 emessa dalla commissione Tributaria Provinciale di Avellino proposto dall'ufficio: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO controparte:

ROBERTO LOMBARDI ANTONIETTA
VIA A. DE GASPARI 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIAN IRPINO AV

atti impugnati:

AVVISO DI RETTIFICA PARZIALE n 600108/01 IVA 1996
AVVISO DI RETTIFICA PARZIALE n 600108/01 IVA 1997

Svolgimento del processo

L'Ufficio di Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 95/4/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. IV, che, previa riunione, aveva accolto i distinti ricorsi proposti da Antonietta ROBERTO LOMBARDI (c.f.:RBR NNT 58D69 1471 S) avverso gli avvisi di rettifica n. 600107/01 e 600108/01 emessi per i.v.a anni 1996 e 1997. Deduce a tal fine che gli impugnati provvedimenti sono adeguatamente motivati ; che le presunzioni di cui all'art. 54 DPR 633/1972 sono supportate da requisiti di precisione, gravità e concordanza ; che l'Ufficio non ha astrattamente applicato un valore percentuale medio di settore mentre la contribuente è risultata aver applicato medie inferiori a quelle rilevate non solo a livello locale.

Parte appellata si costituisce e deposita controdeduzioni. In diritto, osserva che la percentuale di ricarico inferiore alla media di settore non costituisce presunzione ex art. 2729 c.c. e 39 DPR 600/1973. In fatto, osserva che i calcoli dell'Agenzia non sono corretti perché non tengono conto di elementi che hanno notevole incidenza sulla effettiva quantificazione delle percentuali di ricarico. All'odierna pubblica udienza camerale, la Commissione riserva la causa in decisione.

Motivi della decisione

L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato. Va, in primo luogo, rilevato che il primo giudice non ha affatto riconosciuto sussistente la carenza di motivazione degli atti impugnati ritenendoli, infatti, conformi ai criteri di legge ed ai dettami costituzionali.

Il primo giudice ha, invece, affermato che la motivazione aveva "assai semplificato e non specificato le ragioni dell'accertamento.

In particolare, va rilevato che non può essere ritenuto legittimo l'accertamento induttivo disattendendo del tutto la contabilità tenuta dal contribuente sotto il solo profilo di una pretesa inattendibilità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente medesimo sui costi della merce venduta, secondo un principio già affermato dalla C.T.C. (sez. XIV, 5 luglio 1991 n. 5240) e ciò ancor più in difetto di elementi ed irregolarità che determinerebbero la generale non fidefacienza della contabilità costituente condizione necessaria per il ricorso al metodo induttivo. In definitiva, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi dell'impresa non può essere affidato alla mera considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza specialmente se detta difformità non raggiunga livelli tali da poter essere qualificata abnorme ed irragionevole per cui giustamente la contabilità va privata di ogni attendibilità.

Consegue, che in diversa ipotesi, detta difformità resta sul piano dell'indizio giacché gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, anche se fondati su rigorosi criteri statistici, non possono integrare un fatto noto o configurare una prova per presunzioni senza il conforto di altri elementi seppure indiziari (Cass. Civ. n. 15310/2000). Nel caso in esame va poi rilevato che per l'anno 1996 la contribuente ha versato in atti documentazione non contestata dalla quale emerge che ha iniziato la sua attività in data 09 aprile 1996 per cui era impossibile che all'1 gennaio dello stesso anno avesse delle rimanenze iniziali. Tale dato inficia la ricostruzione contabile operata dall'Ufficio che, sul punto, nulla ha rilevato. In merito al secondo anno la differente ricostruzione dei ricavi deriva esclusivamente da una diversa quantificazione della miscela di caffè necessaria a preparare una tazzina di caffè: l'Ufficio la quantifica in 7 grammi mentre la contribuente afferma che la quantità media che tiene conto anche degli sfridi è di 10 grammi. E' di tutta evidenza che la scelta tra le due evidenziate quantità di caffè deve essere particolarmente motivata essendo la differenza (di soli tre grammi e non tre chilogrammi) di tale ridotta entità che una decisione assoluta appare, in un simile contesto, una apodittica affermazione e non un motivata scelta.

Tant'è che l'appellante Agenzia non offre, nemmeno in questa sede, elementi probatori su cui fondare una scelta che pur si richiede a questo Collegio che, se così operata, andrebbe ad ancorarsi ad una semplicistica affermazione di legittimità della pretesa tributaria fondata, come detto, su di una mera discordanza percentuale tra dati dichiarati e medie di settore che, per loro stessa natura, non sono espressione di alcuna verità assoluta.

La natura della controversia integra giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese anche di questo grado del giudizio.

P . Q . M .

La Commissione Tributaria Regionale della Campania

Staccata d Salerno, sez. XII, sciogliendo la riserva ,rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, e conferma la impugnata sentenza. Compensa le spese anche di questo grado del giudizio. Così deciso in Salerno, li 27 maggio 2005.

IL PRESIDENTE rel. Est.